

# VADEMECUM DEL MAESTRO



■ a cura di PIER FRANCESCO RAMERO ■

## FUNZIONE DOCENTE

Ci piace iniziare questo opuscolo, ad uso dei docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria, richiamando la specificità della funzione docente, anche per sottolineare che i vari impegni di natura collegiale, di aggiornamento e di progettualità hanno un'unica finalizzazione: fare scuola il meglio possibile e farsi tenere in conto dalle famiglie come dei professionisti. La battaglia dello Snals-Confsal va proprio in questa direzione: recuperare nell'opinione pubblica e nelle istituzioni la dignità professionale dei docenti e il giusto riconoscimento del valore della loro funzione.

La finalità di questo opuscolo è anche quella di fornire ai colleghi gli strumenti di conoscenza necessari per evitare loro di subire passivamente disposizioni calate dall'alto. Ci permettiamo di segnalare il comma 1 dell'art. 26 del CCNL, che conferma quanto affermato in premessa.

### Cosa dice l'art. 26 del CCNL scuola

- 1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.**
- 2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti;** essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
- 3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.**

*Inserto redazionale al n. 84 del 24 luglio 2013*



## Vademecum del maestro

### RAPPORTO TRA COLLEGIO DOCENTI E R.S.U.

#### FONDO DI ISTITUTO – CONTRATTO R.S.U.

Il **Collegio Docenti** è il centro motore delle decisioni didattiche della scuola. Vogliamo qui ribadire le sue competenze in materia di redazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF), che è espressione dell'Autonomia organizzativa dell'Istituzione Scolastica, così come stabilito dagli artt. 3 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 (regolamento dell'autonomia scolastica). Il POF è elaborato - ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99 - dal Collegio dei Docenti e soltanto adottato - non modificato! - dal Consiglio di Istituto.

Da ciò consegue che le decisioni di natura didattica devono essere assunte dal Collegio di cui, non dimentichiamolo, fa parte (ed anzi ne è il Presidente) il Dirigente scolastico.

La **R.S.U.** è il centro motore della tutela sindacale e dell'azione

di adattamento di - specifiche e limitate - parti del CCNL alle esigenze della scuola.

Come si vede trattasi di ruoli diversi nella scuola dell'autonomia il cui governo è in capo a diversi soggetti interagenti nell'ambito delle rispettive competenze.

Qui vogliamo analizzare un aspetto particolare della vita scolastica: l'effettuazione delle attività retribuite con il "Fondo di Istituto".

Premesso che il fondo di istituto è interamente costituito da risorse economiche contrattuali, cioè sono soldi della categoria che una volta venivano utilizzati per aumentare gli stipendi e oggi vengono gestiti, sempre e solo esclusivamente a favore di personale docente ed ATA, in forma decentrata, a livello di scuola per pagare prestazioni "straordinarie" realizzate da detto personale.

Il CCNL vigente reca: "ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA: 1) A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo".

Come si vede lo stesso art. 6 pone l'accento sul rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali di scuola.

Traduciamo il principio sopra evidenziato nella materia che ci interessa.

Il Comma 1 dell'art 88 del CCNL stesso reca:

"Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. **La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti**".

Segue poi il comma 2 che reca:

"2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:

"a.:

1. **Il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica;**

2. **la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell'orario:**

- alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione;
- all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia.

Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta **un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto**".

Siamo qui in presenza di attività che debbono essere retribuite FORFETARIAMENTE in sede di contrattazione di Istituto. È evidente che la flessibilità sarà retribuita in rapporto alla quantità oraria di disponibilità ed in rapporto ai termini di preavviso.

Ovviamente la flessibilità non è obbligatoria, per cui i compensi spettano a chi volontariamente aderisce al sistema.

"b. **le attività aggiuntive di insegnamento.** Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didat-

ti volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5".

Va precisato che il limite massimo di ore di insegnamento settimanali è di 24, per cui al Docente elementare possono esserne attribuite 2.

In questo caso la R.S.U. non ha da decidere nulla in quanto il compenso per le attività aggiuntive è già stabilito a contratto.

La tabella 5 prevede, per le ore aggiuntive di insegnamento, € 35 l'ora.

"c. **le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo.** Tali attività sono parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati".

Anche qui si ha già la quantificazione a livello contrattuale.

"d. **le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.** Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art. 29, comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5".

Anche questa quota è definita a contratto.

La tabella 5 prevede, per le ore aggiuntive funzionali all'insegnamento, € 17,50 l'ora.

"f. **i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi** nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL".

Qui scatta il potere decisionale della R.S.U. e della parte pubblica, cioè il Dirigente Scolastico in materia contrattuale.

"k. **compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF**".

Qui scatta il potere contrattuale della R.S.U. operante, però, sulla base delle attività previste dal POF.



## **"1. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni".**

Tali impegni possono anche essere conseguenti ai corsi di recupero, che sempre più devono essere realizzati in orario aggiuntivo venendo a mancare quasi del tutto, ormai, la contemporaneità.

## **PER UNA CORRETTA PROCEDURA NELLE DECISIONI DA ASSUMERE**

Le attività di cui sopra vengono retribuite con il fondo di istituto di natura contrattuale, ma, in quanto attività didattiche sono deliberate dal Collegio Docenti nel POF.

È in sostanza il Collegio che stabilisce COSA fare, mentre alla R.S.U. tocca il compito di stabilire QUANTO VA PAGATA la prestazione lavorativa, tranne per le ore aggiuntive, in quanto la cifra è già stabilita nel CCNL.

Il Collegio docenti delibera le attività che più ritiene utili alla scuola, ma deve stare entro il budget attribuito alla scuola onde evitare le spiacevoli situazioni di "tagli" rispetto al lavoro effettivamente reso.

### **COME FARE**

Al Collegio docenti, quando si riunisce per deliberare le attività (generalmente all'inizio dell'anno scolastico) deve essere portata a conoscenza la situazione economica del fondo di Istituto di provenienza contrattuale (quello di cui parliamo) e delle eventuali economie residue dall'anno precedente, al fine di non deliberare spese per le quali non c'è copertura.

In sede di discussione dell'attività per l'anno scolastico a venire, che deve essere coerente con il POF (fra l'altro facendone parte), il Dirigente Scolastico, dovrebbe utilizzare la "scheda illustrativa finanziaria" prevista dal D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", che, all'art. 2 (Anno finanziario e programma annuale) reca:

... Omissis ...

**"6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), (il progetto può anche essere frutto dell'attività di elaborazione di singoli o gruppi di docenti. L'espressione qui usata è significativa che i progetti vengono comunque presentati dal Dirigente, che, fra l'altro, presiede il Collegio docenti, organo cui compete l'approvazione degli stessi) è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, (qualora si tratti di progetto pluriennale) nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, (che potrebbero essere diversificate se trattasi di acquisto di materiale o di attività realizzate dai docenti - solo queste ultime finanziate dal fondo contrattuale) la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario...".**

Occorrerà anche tenere conto dell'incidenza dei viaggi di istruzione, in termini di pagamento della flessibilità oraria agli accompagnatori.

Realizzando quanto sopra il Collegio docenti, all'atto della delibera, è a conoscenza del costo di ciascun progetto, è altresì a conoscenza della consistenza del fondo e quindi può deliberare a ragion veduta, tenendo conto che alcune "voci" sono destinate al personale ATA e che alcune cifre (vedi i compensi ai Collaboratori del Dirigente, stabilite in contrattazione RSU sono inamovibili). Se, conti alla mano, l'insieme dei progetti presentati vengono a costare più di quanto sia la cifra disponibile è il Collegio Docenti, in quanto titolare della competenza in materia didattica, che deve scegliere quali progetti attuare e quali no ed anche, eventualmente, come modificare i progetti riducendone il costo per renderli compatibili con il fondo.

In tal modo non si potrà verificare che siano approvati troppi progetti per i quali non ci sono fondi contrattuali sufficienti e che i Docenti si trovino, poi, l'amara sorpresa di vedersi tagliati i compensi dovuti.

## **FORMAZIONE**

Alcune osservazioni di sintesi:

La formazione è un diritto e non un obbligo per il personale. Questo concetto è confermato e specificato meglio dal titolo dell'art. 64.

Il personale che partecipa ai corsi è considerato in servizio.

I docenti hanno diritto a 5 giorni di permesso retribuito per iniziative di formazione: saranno sostituiti seguendo la normativa sulle supplenze brevi. Ovviamente i 5 giorni non sono condizionati dalla possibilità di sostituzione senza onere, il che vuol dire che si può anche nominare il supplente, ove necessario.

Il Dirigente deve assicurare, ovviamente senza scompaginare il servizio, forme di flessibilità nell'orario tali da consentire la partecipazione alle attività di aggiornamento.

Il Collegio Docenti, all'inizio dell'anno scolastico, DELIBERA il piano delle attività di formazione. Il piano comprende tutte le iniziative che il Collegio ritiene utili alla formazione del personale. Ovviamente non è vincolante per i singoli docenti.

Alla R.S.U. deve essere data informazione sui criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per aggiornamento (Art. 6, comma 2, lett. d) - CCNL).

## **Normativa di riferimento**

### **ART. 63 - FORMAZIONE IN SERVIZIO**

1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.

... Omissis ...

### **ART. 64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE**

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

... Omissis ...

5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

... Omissis ...



## Vademecum del maestro

6. **Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.**

... Omissis ...

### ART. 66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. **In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.**

... Omissis ...

## ORARIO

L'orario degli impegni prevede una duplice casistica: di docenza, definito a contratto e di non docenza, articolato in una parte definita a contratto, un'altra da definire con delibera del Collegio docenti e

un'altra ancora che attiene alla responsabilità professionale del docente.

Vediamo in dettaglio.

### DOCENZA

- L'impegno relativo all'orario di insegnamento, come è logico, è strettamente legato ai giorni di lezione secondo il calendario scolastico regionale. Ormai sono pochi i dirigenti che vorrebbero trasformare le ore di insegnamento non rese, dal 1° settembre al giorno di inizio delle lezioni, in ore di non insegnamento: la formulazione contrattuale rende bene l'idea che quelle ore NON VANNO RESE. Resta poi la considerazione di base che le ore di insegnamento non possono trasformarsi in ore non di insegnamento e viceversa (vedere a pag. V l'art. 28 del CCNL).
- Le ore di insegnamento nella scuola dell'infanzia sono 25 settimanali, mentre nella scuola primaria sono 22 (e non 24, come qualche disinformato continua a sostenere).
- Alle 22 ore vanno aggiunte 2 da dedicare alla **programmazione didattica** tra i docenti. La programmazione qui indicata potrebbe essere svolta dai docenti delle classi parallele, la programmazione ivi contemplata può essere svolta anche il modo flessibile e plurisettimanale, il che vuol dire non necessariamente 2 ore a settimana, ma, per esempio 4 ogni 2 settimane. Ciò se i Docenti interessati (ai quali sarebbe bene che il Collegio docenti demandasse la scelta) sono d'accordo.
- Le eventuali, residue ore di compresenza vanno utilizzate, in primis, per attività, ovviamente programmate dal Collegio docenti (che demanderà sempre ai singoli gruppi docenti di classe l'attività programmatrice specifica), di:
  1. **arricchimento dell'offerta formativa;**
  2. **di recupero individualizzato;**
  3. **o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri.**
- Queste ore di contemporaneità programmate NON possono essere interrotte dall'esigenza di supplire colleghi assenti. Il recupero, fra l'altro, è obbligatorio per la scuola e la non attuazione di tale obbligo può essere materia di contestazione da parte delle famiglie o anche di impugnativa per eventuali non ammissioni alla classe successiva.
- È evidente che il recupero va attuato nel momento del bisogno e, quindi, dopo una prima verifica dell'apprendimento da parte degli alunni.
- Da qui si evidenzia che il Collegio docenti delibera la necessità di adeguate azioni didattiche, ma la programmazione e realizzazione (e, quindi, la determinazione dei tempi), spetta poi ai docenti delle classi.
- Solo nelle ore di contemporaneità libere da attività di ampliamento o recupero un docente può essere utilizzato in supplenze, sia pure con un limite ben preciso:
  1. **in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni;**
  2. **nell'ambito del plesso di servizio.**
- Sottolineiamo che le supplenze NON possono essere disposte per plessi che non siano quello di assegnazione.

### ORARIO FUNZIONALE ALL'INSEGNAMENTO (Art. 29 CCNL)

Abbiamo già accennato al fatto che le ore di attività funzionali all'insegnamento sono di tre tipi:

- orario non quantificato perché da dedicarsi ad attività di carattere assolutamente individuale.

Art. 29, comma 2:

- a) **alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;**
- b) **alla correzione degli elaborati;**

Il tempo da dedicare a queste attività attiene alla coscienza professionale di ciascun docente.

- Orario che deve essere quantificato dal Collegio Docenti.

Art. 29, comma 2:

- c) **ai rapporti individuali con le famiglie.**

ATTENZIONE: i rapporti individuali con le famiglie sono adempimenti individuali, ma si effettuano a scuola e, per essi, il Collegio docenti, nel piano delle attività che vedremo in seguito, deve indicare la quantità di ore da destinarvi. In questa materia il **Consiglio di Istituto** ha anche il potere di dire la sua, su proposta del Collegio docenti, sia pure limitatamente alle "modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti", questo per assicurare "la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto" Il Consiglio di istituto può altresì prevedere "idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie" (ad es.: utilizzo del sistema informatico).

In questa casistica rientrano anche le previsioni dell'art. 29, comma 3

*lett. b): la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a quaranta ore annue.*

ATTENZIONE: i consigli di classe, interclasse ed intersezione sono deliberati nel piano annuale delle attività dal Collegio docenti facendo in modo che i docenti con più di 6 classi (nella primaria solo I.R.C. e inglese, presumibilmente) che operano su più classi e, quindi, partecipano a più consigli **non superino le 40 ore**. Il non superamento delle 40 ore è tassativo e non più "di massima" come scritto nel precedente contratto. Conseguenza: gli altri ne devono fare di meno!

- Orario quantificato a contratto.

Art. 29, comma 3

- a) **partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle atti-**

## Vademecum del maestro



vità educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue.

ATTENZIONE: le ore, come abbiamo detto, sono quantificate a contratto per un totale massimo di 40 ore l'anno. In questo budget devono rientrare:

- TUTTE le riunioni di Collegio docenti dell'anno comprese le articolazioni funzionali del Collegio (quando si riunisce per Commissioni);

- comprese le ore di giugno e settembre - programmazione e verifica - nonché l'informativa alle famiglie limitatamente ai risultati degli scrutini, che possono essere trimestrali o quadrimestrali, a seconda delle scelte della scuola.

Il monte ore non va superato: nessuno può imporre ai Docenti più ore di lavoro rispetto a quelle previste dal CCNL. In ogni caso, qualora vi sia disponibilità (es.: Commissioni preparatorie di lavori operanti in nome e per conto del Collegio docenti) esse vanno retribuite secondo la tab. 5 allegata al CCNL, in ragione di € 17,50 l'una.

### Normativa di riferimento

#### CCNL SCUOLA - ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

- L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
- Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
  - alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  - alla correzione degli elaborati;
  - ai rapporti individuali con le famiglie.
- Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
  - partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
  - la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste

attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
- Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
  - Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

ATTENZIONE: trattandosi di alunni minorenni la sorveglianza deve essere particolarmente attenta anche per verificare che siano accolti all'uscita da persone maggiorenni qualificate ad accompagnare a casa i bambini. Quelli che viaggiano con lo scuola bus, invece, saranno accompagnati ai rispettivi mezzi di trasporto.

### SOSTITUZIONI

E come si risolve il problema della sostituzione dei docenti assenti? Al riguardo riportiamo a pag. VI una nota Miur dell'8 novembre 2010 che indica come fare e dove sono chiaramente ribaditi i limiti contrattuali, la possibilità di ricorrere alle ore eccedenti e l'utilizzo di personale supplente temporaneo anche per brevi

assenze del titolare perché l'obiettivo del "diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche" è prioritario.

Notare, di questa circolare, il passaggio sull'insegnante di sostegno che non è il "tappabuchi" di turno, ma un professionista con una sua "mission" come gli altri docenti.

### Normativa di riferimento

#### CCNL SCUOLA - ART.28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

... Omissis ...

- Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.  
Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla

mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.

... Omissis ...

- Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.



## Vademecum del maestro

### Nota Miur 8 novembre 2010

**“Ministero dell’ Istruzione,  
dell’Università e della Ricerca**

Direzione Generale per il personale scolastico Uff. III  
Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010  
Ai Direttori Generali  
degli Uffici scolastici regionali  
LORO SEDI

Oggetto: **Supplenze temporanee del personale docente.**

Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell’assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.

Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l’obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, **prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.**

Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha

come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.

Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, **nel caso in cui le soluzioni indicate** (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) **non risultino praticabili o sufficienti**, i dirigenti scolastici, **al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.**

**Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.**

Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell’utilizzo di tali risorse.

IL DIRETTORE GENERALE  
Luciano Chiappetta”

## FERIE

La normativa che regola le ferie è molto articolata. Noi citiamo le parti più ricorrenti, che, qui di seguito, andiamo a sintetizzare. Per i casi più specifici invitiamo i Colleghi a rivolgersi alle nostre Segreterie provinciali Snals-Confsal.

- Per i neo assunti: 30 gg. di ferie l’anno
- Dopo tre anni di servizio comunque prestato (anche, per esempio: assunzione con contratto a t.i., con, alle spalle, supplenze, lavoro in altra Amministrazione, in altro ruolo, ecc.) 32 gg.

## Normativa di riferimento

CCNL SCUOLA - Art. 13, comma 2

2. **La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi** comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Art. 13, comma 3

3. **I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi** di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

Art. 13, comma 4

4. **Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.**

Art. 13, comma 9

9. **Le ferie devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.** Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi

- Alle ferie vanno sommati 4 giorni di festività sopresse.
- Le ferie vanno fruiti nei periodi di sospensione delle lezioni (tranne 6 gg. l’anno, che possono essere fruiti durante l’attività didattica alla condizione che sia possibile la sostituzione senza onere alcuno per supplenze).
- Se ci si ammalava per più di 3 gg. le ferie si sospendono e, quindi, non si “vanificano”.
- Altro giorno di vacanza è quello del Santo Patrono della località di servizio, se ricade in giorno lavorativo.

oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

Art. 13, comma 13

13. **Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.**

L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

Art. 14. FESTIVITÀ

1. **A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.**
2. **Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruiti nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.**



## PERMESSI

In sintesi:

Il docente ha diritto a permessi retribuiti con le seguenti limitazioni:

- Partecipare a concorsi o esami (max 8 giorni l'anno).
- Lutti (max 3 giorni).

Per questi occorre presentare domanda al Dirigente scolastico e documentare l'evento anche mediante autocertificazione.

Il docente ha, inoltre, diritto a:

- 3 giorni per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

**ATTENZIONE:** su questi permessi il Dirigente non ha potere discrezionale, nel senso che li possa o meno, concedere: vanno in automatico. C'è una ragione: quando il contratto era pubblicistico avevamo ben 30 giorni di "congedo straordinario per motivi di famiglia" e, sui 30 giorni, si esercitava il diritto di eventuale "veto" del Direttore didattico; ora, con il contratto privatistico, i giorni sono ridotti a 3 e, su questi, non si esercita più il "veto" del dirigente. Del resto non è scritto che siano subordinati al potere discrezionale del Dirigente. Per chi non ci credesse, consigliamo la lettura della nota della Direzione di Contrattazione 2 ARAN prot. Aran

0002698/20011 del 2.2.2011 nella quale è detto: *La previsione contrattuale generica ed ampia di "motivi personali o familiari" e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da "autocertificazione", a parere dell'Agenzia (che sottoscrive i Contratti per la Parte Pubblica!) esclude un potere discrezionale del Dirigente scolastico...".*

- 6 giorni di ferie fruibili per le stesse motivazioni e alle stesse condizioni (senza discrezionalità del dirigente scolastico, sempre ai sensi della citata nota ARAN). Questi 6 giorni, se sono ferie a tutti gli effetti, possono essere richiesti senza motivazione alcuna, ma sono vincolati alla non nomina di supplente quindi, praticamente, sono difficilmente fruibili. Gli stessi (in tutto, dunque, non più di 6 giorni) se sono chiesti come permessi vanno motivati (anche con autodichiarazione), ma NON sono soggetti a restrizione alcuna, neppure sulla sostituibilità del docente interessato.

- 15 giorni per matrimonio da fruire continuativamente nel periodo intercorrente tra la settimana prima dell'evento e i due mesi successivi allo stesso.

Anche qui, sui casi specifici, ad esempio congedi per la legge 104/92 e quant'altro, si rimanda alla specifica consulenza delle Segreterie provinciali Snals-Confsal.

## Normativa di riferimento

CCNL SCUOLA - ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI

1. *Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:*
  - **partecipazione a concorsi od esami:** gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  - **lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado:** gg. 3 per evento, anche non continuativi.

**I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.**

2. *Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.*
3. *Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibile da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.*

... Omissis ...

## PERMESSI BREVI

- I permessi brevi possono essere fruiti sia dai dipendenti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) che da quelli con contratto a tempo determinato (supplenti).
- Il massimo delle ore di permesso consentite sono 2 al giorno.
- Con il limite dell'orario di insegnamento settimanale in un anno (dunque 25 ore per il Docente di Scuola dell'Infanzia e 22 per il Docente di Scuola Primaria nell'arco dell'anno).
- Su questi permessi si esercita la potestà discrezionale del Dirigente, perché sono concessi "compatibilmente con le esigenze di servizio", come reca il comma 1.

- Per i Docenti i permessi sono ottenibili se vi è possibilità di sostituzione con personale in servizio.
- Vanno recuperati nei 2 mesi successivi.
- Prioritariamente in supplenze, ovviamente se il permesso è stato fruito in orario di insegnamento.

**ATTENZIONE:** i permessi, in genere, vengono fruiti in ore di insegnamento. Ma qualora se ne ottiene uno in ore di non insegnamento non è che deve essere restituito in supplenze. I due orari sono distinti e separati.



## Vademecum del maestro

### Normativa di riferimento

CCNL SCUOLA - ART. 16 - PERMESSI BREVI

1. **Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.**

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. **I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.**
3. **Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.**

**Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.**

4. **Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.**
6. **Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.**

### ASSENZE

Riportiamo il testo stesso del CCNL perché non abbisogna di commento.

ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA

1. **Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.**
2. **Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.**
3. **Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.**
4. **Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.**

... Omissis ...

8. **Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:**

- a) **intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.**

Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;

- b) **90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;**

- c) **50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.**

9. **In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.**

... Omissis ...

12. **L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.**
13. **Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.**

... Omissis ...

16. **Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.**

... Omissis ...

Ricordiamo che l'orario previsto per l'effettuazione delle visite fiscali è il seguente:

- tutti i giorni, lavorativi e non, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. nel caso l'interessato abbia necessità di assentarsi per una visita medica in tale orario è tenuto a comunicarlo preventivamente.



## NUOVI ORDINAMENTI SCUOLA PRIMARIA

### PREMESSA

I nuovi ordinamenti sono previsti dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, la quale, anche in applicazione dell'art. 64 dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, all'art. 4, una nuova organizzazione delle scuola primaria.

Essa ha apportato una serie di novità, tra le quali:

- una nuova disciplina "Cittadinanza e Costituzione";
- l'introduzione della valutazione del comportamento degli alunni, che, in ogni caso, è innegabile dia il senso di una scuola con il compito di educare ed insegnare non prescindendo dal richiedere un comportamento corretto. Nella primaria non si è arrivati alla determinazione del voto di condotta numerico, ma certo l'effetto del maggior rigore dovrà essere avvertito anche lì;
- la valutazione del rendimento in voti e non più in giudizi, che anche qui tenta di dare l'idea, precisa e diretta, della situazione scolastica degli alunni, evitando i tanti giri di parole.

Tuttavia l'articolo che vogliamo qui richiamare più diffusamente è l'art. 4, titolato "Insegnante unico nella scuola primaria" il quale reca: "...è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola".

La precisazione sulle esigenze delle famiglie ha consentito sicuramente distanti dall'ipotesi "24" ore, ipotesi che, pare, abbia ottenuto un indice di gradimento bassissimo da parte delle famiglie italiane.

Precisiamo, in ogni caso, che il "maestro unico" non è realizzabile per una serie di motivi:

- il contratto prevede un orario di servizio di 22 ore settimanali di insegnamento per i docenti elementari, tanto che il comma 2 dell'art. 4, L. 169/08 citato prevede: "Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali". Con l'attuale contratto, dunque, niente maestro a 24 ore;
- nei casi in cui si renda indispensabile l'apporto dello specialista di Religione o di Inglese la previsione della legge si realizza ancor meno.

Da quanto sopra possiamo trarre una prima conclusione, importante per il prosieguo del nostro discorso: la Legge, così com'è scritta, **NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE LETTERALE**, nonostante il comma 2-ter, del più volte citato art. 4 rechi: "La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico".

### COMPNDERE LO SPIRITO DELLA LEGGE PER POTERLA APPLICARE

Poiché la norma non è applicabile **letteralmente** occorre cercare di capirne **lo spirito** per poter realizzarne una applicazione coerente e fattibile.

La volontà acclarata della legge, peraltro ripresa a chiare lettere dallo "Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione...", è quella di:

- superare l'organizzazione modulare caratterizzata dalla ripartizione più o meno uguale delle ore di insegnamento dei tre docenti operanti sulla classe;
- superare la "compresenza". Concetto questo che necessita di una ulteriore distinzione tra semplice "compresenza" e "contemporaneità" che non vuol dire due insegnanti insieme nella stessa aula, ma suddivisione della classe in gruppi per specifiche attività.

Comunque è un fatto che il regolamento prevede il superamento di questa modalità organizzativa a livello di determinazione dell'organico dei docenti tanto che il nuovo calcolo non lascia spazio (o ne lascia pochissimo) per realizzare compresenza ed anche con-

temporaneità.

Quanto al maestro unico, lo stesso regolamento prevede che esso sia "insegnante unico o prevalente".

### CHE PESO DARE ALLE SINGOLE DISCIPLINE

Il primo problema che ci si deve porre, prima di prevedere abbinamenti di discipline, è quello del peso orario delle stesse. Nella scuola primaria non vi è una norma che determini tale peso. In applicazione della Legge 148/90 (moduli) fu emanato al riguardo il D.M. 10.9.91 con il quale si indicava il numero di ore settimanali minimo per ogni materia, con l'avvertenza che il tetto massimo lo avrebbe stabilito il Collegio Docenti e la misura effettiva sarebbe stata decisa nell'ambito del modulo; primo esempio, anche se burocratico e farraginoso, di autonomia organizzativa "ante litteram".

Noi qui vorremmo richiamarlo alla memoria, questo decreto, non per nostalgia del passato, ma perché ci risulta che le scuole, più o meno, l'abbiano sempre tenuto in conto, salvo alcuni adattamenti derivanti dalla normativa più recente (introduzione dell'informatica; inglese fin dalla prima - con un orario predeterminato dal D. L.vo 226 del 17.10.05, in ragione di un'ora la settimana; Cittadinanza e Costituzione).

Ecco le soglie minime allora stabilite:

- lingua italiana 4 ore - matematica 3 ore - scienze 2 ore - storia, geografia, studi sociali 3 ore - educazione all'immagine 2 ore - al suono e alla musica 2 ore - motoria 2 ore.

Per un totale, trattandosi delle quote minime, di sole 18 ore, cui dovevano essere aggiunte 2 ore di I.R.C. ed, ora, debbono ulteriormente sommarsi 1 ora di inglese, 1 ora di informatica e 1 ora di Cittadinanza e Costituzione, il che porta la somma a 23 ore.

Per le classi a 27 ore restano solo 4 ore da poter usare per potenziare qualche materia. Qui ovviamente scatta la decisione della scuola.

**D'altro canto, come abbiamo più volte sostenuto, l'autonomia lascia spazio all'organizzazione da parte dei Docenti ed il D.M. citato non ha alcuna validità cogente, anche perché, come già detto, si riferisce ad una normativa ormai superata. Noi stessi lo abbiamo citato come semplice esempio.**

L'abbinamento delle materie deve seguire una certa logica di incastro, in modo tale che esse si integrino il meglio possibile, ma è imprescindibile che esso debba tenere anche conto:

1. delle scelte dei docenti (ad esempio: se in questi anni uno ha approfondito determinate discipline è pensabile che gli vengano ri-assegnate);
2. della specializzazione in lingua straniera, al momento non ancora posseduta da tutti e dell'idoneità all'insegnamento di I.R.C., anche questa non posseduta da tutti.

L'assegnazione delle discipline al singolo docente, come l'assegnazione alle classi, è responsabilità del Dirigente Scolastico il quale, ovviamente, opera sulla base di eventuali proposte del Collegio Docenti.

### PREVALENTE A QUANTE ORE?

Abbiamo già detto prima che la norma "insegnante unico" non può essere applicata letteralmente per cui occorre coglierne lo spirito e prevedere la prevalenza temporale che, non ci stancheremo mai di ripeterlo, non significa prevalenza di "importanza" ma solo di tempo passato nella classe. Pensiamo alla scuola secondaria: se così non fosse solo i professori di lettere conterebbero...

Prevalente a quante ore? È una domanda alla quale non vogliamo rispondere perché una risposta non esiste: da 18 (o poco meno, se non è più prevalente) a 22 ore tutto è legittimo (nel senso di applicazione di una norma non applicabile letteralmente, come abbiamo più volte chiarito). L'importante è cercare una organizzazione che consenta ai vari Docenti in campo di avere un carico di lavoro sopportabile. Per esempio, chi svolge materie, con correzione compiti, impegnative dovrebbe avere una sola classe o quantomeno un numero contenuto di classi; chi opera su più classi sarebbe opportuno avesse un minor onere di correzione.



## Vademecum del maestro

### ASSISTENZA AI BAMBINI

L'assistenza agli alunni, in molti casi ed in determinati momenti, è di competenza del personale ausiliario, come previsto dal CCNL Scuola.

Il CCNL, infatti, contiene una tabella, che potremmo definire "mansionario" del personale ATA e che qui sotto pubblichiamo, senza commento, perché è di una chiarezza assoluta.

#### Normativa di riferimento

##### "Tab. A - Profili di area del personale ATA

##### Area A (Ausiliari - n. d. r.)

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

##### ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

- dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-2003, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNL del 31.08.99.

Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.

### SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Nel campo dell'area assistenziale, si fa sempre più frequente la necessità di somministrare farmaci agli scolari. Al riguardo è bene tenere conto che, in alcuni casi, interventi effettuati con gran buona volontà, ma senza competenza specifica possono creare danni notevoli.

In materia non esiste una "normativa" nazionale di riferimento salvo un "Atto di raccomandazioni" datato 25.11.2005 e redatto dai Ministri dell'Istruzione e della Sanità, congiuntamente. Tale "Atto di raccomandazioni" è stato diramato con nota 2312, datata 25.11.05 dal Capo Dipartimento per l'Istruzione alle strutture regionali e da esse alle scuole.

Oltre a ciò esistono "accordi" siglati a livello locale tra ASL e UST.

Qui, ovviamente, non possiamo che parlare delle "raccomandazioni" nazionali, fermo restando che qualsiasi accordo a livello locale non può contraddire l'intesa siglata a livello nazionale.

Intanto l'Art. 2 dell' "Atto di raccomandazioni" definisce il campo di intervento:

- la somministrazione deve avvenire sulla base di autorizzazioni specifiche delle ASL;
- la somministrazione "non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto".

L'Art. 4 regola le modalità di intervento che sono le seguenti:

- formale richiesta da parte della famiglia;
- contestuale presentazione di "certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno" (la scuola è, ovviamente, tenuta al segreto ma deve essere posta a conoscenza dello stato di malattia) "con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere" la prescrizione stessa deve inoltre indicare:
  - modalità di conservazione del farmaco;
  - modalità e tempi di somministrazione;
  - posologia.

E questa è la parte che interessa la scuola come istituzione, dopo di che interviene la responsabilità degli operatori, in primis, il Dirigente scolastico che deve:

- individuare il luogo fisico all'interno dell'edificio scolastico adatto alla conservazione del farmaco e alla sua somministrazione;
- concedere l'autorizzazione (ove richiesta) alla famiglia per acce-

dere ai locali scolastici e somministrare il medicinale;

- in alternativa "verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci" come si vede trattasi di "disponibilità" che implica la "volontarietà" di accettazione del compito. Nessuno può essere obbligato a svolgere un compito che esula dal suo di istituto per il quale non si sente portato;
- gli operatori individuabili possono essere Docenti o ATA che abbiano seguito specifici corsi di pronto soccorso.

L'Art. 4 prosegue, poi, indicando al Dirigente cosa fare nel caso in cui:

- nell'edificio non esistano locali idonei;
- non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale (ecco riconfermata la volontarietà dell'operazione!);
- non vi siano i requisiti professionali occorrenti.

In questo caso il Dirigente:

- può stipulare accordi con altri soggetti istituzionali operanti sul territorio;
- qualora non si possa realizzare neppure questo il Dirigente dovrà formalizzare apposite convenzioni con gli Assessorati alla salute e ai servizi sociali per il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es. Croce Rossa Italiana).

L'Art. 4 si conclude affermando: "In difetto delle condizioni sopra descritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta".

Come si vede l'atto di raccomandazione indica chiaramente le tappe da seguire, lascia piena facoltà al Docente o all'ATA di accettare o meno un incarico di responsabilità esulante dalle proprie competenze e non esclude l'impossibilità di non realizzare gli interventi. Solo che, in quest'ultimo caso, devono essere esplicitati i tentativi fatti per la soluzione del problema e l'impossibilità di pervenirvi.

L'Art. 5, infine, relativo alla gestione delle emergenze, prescrive il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso qualora si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili o il verificarsi di una situazione di emergenza.



## VIAGGI DI ISTRUZIONE

La normativa in merito è abbastanza datata e, quindi, applicabile compatibilmente con la normativa vigente.

Per esempio, la C.M. n. 291, che compendia un po' tutta la normativa in materia è del 1992 (14.10.92), quindi antecedente alla autonomia scolastica, ragion per cui va adattata alla nuova realtà. Certo è che contiene indicazioni tutt'ora valide alle quali è bene attenersi, anche perché l'organizzazione di un viaggio di istruzione e la sua realizzazione comporta una serie di responsabilità, soprattutto relative alla sorveglianza agli alunni e alla loro incolumità, che certo vanno ben oltre la normale attività in aula.

### Viaggi di istruzione e non semplici "gite".

Anche la più recente nota ministeriale, a firma del Direttore Generale per gli ordinamenti, datata 13.2.09, richiama il concetto, affermando:

*"A tale proposito si ravvisa la necessità che le SS.LL. considerino l'opportunità di richiamare l'attenzione degli Organi Collegiali, nel deliberare i viaggi di istruzione, sulle motivazioni culturali, didattiche e professionali degli stessi, che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente".*

Lo stesso concetto viene ripreso dalla C.M. 2.10.96, n. 623, che, al punto 2), individua le tipologie di iniziative:

- *viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo...* queste iniziative sono specifiche per la Scuola secondaria superiore e, perciò non oggetto del nostro studio, che, ovviamente, si limita alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria;
- *viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei Paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;*
- *viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;*
- *viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale".*

La C.M. 623/96 citata, prosegue affermando:

*"Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico...."*

Da ultimo la C.M. 623/96 precisa la necessità che le iniziative relative ai viaggi di istruzione siano:

- *"economicamente sostenibili dalle scuole e dalle famiglie"*
- *e, sotto il profilo della sicurezza,..."presentino" sufficienti elementi di garanzia.*

Analoghi concetti erano già espressi dalla **C.M. 14 ottobre 1992, n. 291**, che, sebbene datata, è ancora punto di riferimento organico per l'organizzazione e l'attuazione dei viaggi di istruzione. (NOTA: le citazioni successive saranno sempre riferite a questa C.M.).

### Finalità educative

*"1.2 - Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico".*

Ciò in quanto tali viaggi rappresentano *"...vere e proprie attività complementari della scuola e non semplici occasioni di evasione".*

Ed ancora:

*"Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi - obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano - è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse".*

### Tipologie di viaggi

Le tipologie di viaggi descritti dalla C.M. 623/96 sono direttamente desunte dalla C.M. 291/92, che però prevedeva una casistica un po' più specifica: le visite guidate, che *"si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc."*. In genere sono queste che interessano la scuola primaria e, con le limitazioni che vedremo più avanti, anche la scuola dell'infanzia.

Successivamente, ma sempre nello stesso capitoletto vi è un'affermazione importante che l'ingresso nei musei deve essere gratuito per gli alunni, ma anche per i Docenti accompagnatori i quali, spesso, invece, si pagano, viaggio, ingresso e quant'altro.

Attenzione, poi, alla seguente affermazione, sempre della C.M. 291/92 che, nella sua categoricità, palesemente risale alla situazione "ante autonomia", ma certo, almeno a livello di opportunità, ci sembra sempre valida:

*"Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno".*

### Destinatari dei viaggi

Ovviamente sono gli alunni, con la seguente precisazione, che potrebbe anche essere superata, almeno nella sua tassativa prescrittività, dalla normativa sull'autonomia scolastica:

*"Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai colleghi dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi"*

**È chiaro, comunque, che la responsabilità organizzativa ed attuativa dei viaggi è in capo a chi li delibera e a chi, materialmente, li realizza, particolarmente gli accompagnatori ed è altrettanto chiaro che tali responsabilità aumentano in maniera inversamente proporzionale all'età degli alunni coinvolti.**

Ed inoltre:

- *"4.3 - La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni".*
- *"4.4 - Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare."*

In quanto al "potrà essere consentita" di cui al punto 4.3 chi decide in merito? Prima di tutti i docenti organizzatori - potrebbe anche il Collegio docenti, in sede di POF, porre dei vincoli ed in tal caso debbono essere rispettati - e, successivamente il Consiglio di Circolo o istituto che approva i viaggi di istruzione.



## Vademecum del maestro

Infine:

- “4.5 - Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi”.

A questo proposito credo che non ci sia autonomia che tenga: se il viaggio di istruzione è configurabile come arricchimento culturale relativo alle conoscenze che devono acquisire gli alunni non v'è dubbio che tutti debbano poter partecipare e, quindi, debbano essere esclusi quei viaggi che, per ragioni di onere economico o altro impedimento vedono un'adesione ridotta.

### Destinazione

Citiamo sempre la C.M. 291/92

- “5.2 - Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si è già detto, di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle confinanti o più vicine”.

Agli alunni della scuola dell'obbligo, la C.M. 291/92 dedica un passaggio apposito:

- 5.4 - Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue:

“Riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno “sconfinamento” in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione”.

Qui si parla ancora di I ciclo e di II ciclo elementare. La riforma Moratti era ancora lontana... Riportiamo questi passaggi del tutto indicativi perché ci sembrano, sostanzialmente validi come indicazione di buon senso. Tuttavia anche l'estero non è tassativamente escluso:

“In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, purché la meta prescelta sia, per l'appunto, confinante”.

Altre affermazioni meritano una citazione:

- “7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni”.
- “7.2 - È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni”.
- “7.3 - Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti”.

### Docenti accompagnatori

Va sottolineato, prima di tutto, un aspetto relativo all'impegno

dei docenti **che va riconosciuto**. Troppo sovente i docenti trascurano i loro diritti, soprattutto quelli di natura economica, pur di realizzare qualcosa che si presume possa piacere ai loro scolari o alle famiglie. Penso che sia un errore gravissimo: rinunciare ai propri diritti è uno sminuire il proprio lavoro e ciò non è né bello né utile ai fini dell'affermazione della propria professionalità.

“L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti”.

Purtroppo la normativa vigente non prevede più l'erogazione della indennità di missione, ma è fuor di dubbio che l'accompagnare i bambini in viaggio di istruzione, soprattutto se lo stesso si protrae oltre l'orario di servizio giornaliero previsto, costituisca un impegno che va riconosciuto all'interno del contratto di Istituto, sia come **flessibilità dell'orario** (Art. 88 CCNL, comma 2, lett. a): “... la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell'orario...”. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto), sia, eventualmente, come “altra attività” prevista dal POF e deliberata dal Consiglio di Circolo o di Istituto (ed i viaggi di istruzione LO SONO!) di cui alla lett. K dello stesso Art. 88, Il comma: “compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF”.

Un passaggio **sulle responsabilità**, sempre contenuto nella C.M. 291/92 e sempre attuale:

“Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave”. In quanto al numero degli accompagnatori si riportano i seguenti commi del punto 8.2 della più volte citata C.M.:

- “8.2 - Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica”. Perché, si ribadisce gli accompagnatori sono a carico della spesa complessiva del viaggio e **NON devono pagarsi loro la quota di trasporto e altro**.

“Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni...”.

È evidente che la quota 1 a 15 non è stabilita da una norma di legge, ma è indicata convenzionalmente (“si conviene”), tuttavia il limite, sia pure “convenzionale” di 1 a 15, viene definito “minimo” (“almeno un accompagnatore ogni quindici alunni...”) dal che si deduce che, in casi eccezionali ci si può discostare da questo rapporto, sia pure con prudenza, tenendo conto, da un lato, che è difficile, ormai, poter fare dei gruppi alunni di 15 ogni unità di docente, sia perché le classi sono sempre più numerose, sia perché i docenti operanti sulle classi stesse sono diminuiti, per cui, se si vuole comunque organizzare un viaggio di istruzione occorrerà una certa flessibilità in ordine ai numeri. Ma non bisogna anche dimenticare le ragioni di sicurezza, che non possono essere bypassate in sede organizzativa, sia in relazione alla meta del viaggio (è evidente che una visita in una città è certo più rischiosa di una escursione in un parco naturale - dove magari ci sono pure accompagnatori autorizzati) e in relazione alla durata dello stesso.



Ovviamente la cosiddetta "uscita didattica", cioè l'uscire da scuola per brevi spostamenti da effettuare a piedi è diversa dal viaggio di istruzione e lascia più spazio a flessibilità organizzativa, ma certo non carica gli organizzatori e gli accompagnatori di minori responsabilità.

Ultima annotazione:

- "8.3 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, (ed eventualmente dal Contratto di Istituto, va aggiunto ora, alla luce della normativa vigente) **individua i**

**docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.** La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.

**CONCLUSIONE:** non c'è obbligo di diventare "accompagnatore" di un viaggio di istruzione, nessuno ti può obbligare, ma le carte vanno messe in tavola prima: chi non vuol partecipare ha il pieno diritto di non farlo, però eviti di tacere e far sapere il suo pensiero solo all'ultimo minuto quando tutto è organizzato ed il tirarsi indietro può creare problemi. A meno che i problemi che impediscono la partecipazione non insorgano all'improvviso.

## LE PRESTAZIONI DELL'EX ENAM

Intendiamo qui di seguito fornire una guida aggiornata alle prestazioni cui hanno diritto i maestri a tempo indeterminato in servizio nelle scuole primarie e dell'infanzia statali in attività di servizio o in quiescenza e i loro familiari assistibili (a carico) nonché gli ex direttori didattici (ora Dirigenti scolastici) in quanto iscritti all'ex ENAM e paganti la ritenuta obbligatoria.

Intanto precisiamo: i dirigenti scolastici in questione sono esclusivamente coloro che provengono dalla carriera di Direttore didattico, indipendentemente dalla scuola che al momento dirigono. In sostanza chi, prima di avere la qualifica di Dirigente scolastico, era un Direttore didattico aveva ed ha mantenuto l'iscrizione all'ex ENAM (e la manterrà - gratuitamente -

da pensionato) anche se oggi dirige un Istituto Secondario. Coloro che, invece, provenivano dalla carriera di preside, anche se oggi dirigono una scuola primaria o un Istituto comprensivo, non avevano l'iscrizione all'ex ENAM né possono averla ora.

Le prestazioni sono indicate sul sito dell'INPDAP, nella colonna di sinistra sotto la voce: "assistenza magistrale".

Sempre nel sito INPDAP, nella sezione Servizi on line è presente un'Area riservata agli iscritti ex Enam. Entrati nell'Area riservata, previa registrazione, gli iscritti possono consultare a video lo stato di lavorazione delle pratiche inoltrate e compilare online la richiesta di soggiorno Climatico Termale.

**Oltre alle categorie sopra citate, chi può beneficiare dell'Assistenza?**

- gli orfani dell' iscritto d'ufficio o a domanda o del coniuge dello stesso e categorie equiparate;
- le vedove e i vedovi degli iscritti d'ufficio o a domanda che non abbiano contratto nuovo matrimonio.

### LE PRESTAZIONI SONO:

- Assistenza climatico-termale
- Assistenza sanitaria
- Assistenza scolastica
- Assistenza straordinaria
- Credito

### COME OTTENERE LE PRESTAZIONI

Gli interessati devono rivolgersi alle sedi provinciali Inps di competenza per le richieste dei benefici, già di competenza dei Comitati provinciali. Si precisa che una recente riorganizzazione ha attribuito alle sedi provinciali la competenza per le tutte spese sanitarie, indipendentemente dall'importo.

### CLIMATICA

La prestazione consiste in soggiorni climatico-termali in favore di iscritti ex Enam e loro familiari presso Case di soggiorno di proprietà dell'ENTE (Farra di Soligo - Fuggi - Loricca - San Cristoforo a Lago - Silvi Marina - Ostia lido).

Le modalità di partecipazione al concorso, la documentazione e le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate dai rispettivi bandi.

**Ogni anno sono pubblicati bandi per soggiorni primaverili, estivi e invernali.**

Le domande di partecipazione dovranno essere spedite alle Sedi provinciali competenti a mezzo raccomandata A/R, entro la data di scadenza del bando.

In alternativa potranno essere consegnate presso le suddette Sedi provinciali personalmente o su delega con allegata copia del documento di riconoscimento dell'interessato, sempre entro e non oltre la data di scadenza del bando.

### RIMBORSO SPESE SANITARIE

La prestazione, riservata agli iscritti ex Enam, consiste in interventi assistenziali a carattere ordinario con percentuali di contribuzione proporzionali alla spesa sostenuta, percentuali diverse a seconda dello stato di bisogno dell'iscritto, determinato sulla base di una tabella di valutazione.

Sono ammesse le spese strettamente medico - sanitarie inerenti a prestazioni di qualsiasi tipologia, con esclusione di quelle aventi finalità puramente estetiche e di quelle medico - legali. Tra le spese sanitarie ammesse rientrano anche quelle per fecondazione assistita.

**Le spese per essere ammesse a rimborso devono essere state sostenute non oltre i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.**

### A chi si rivolge

come sempre possono accedere alla prestazione iscritti e familiari conviventi e fiscalmente a carico:

- il coniuge non legalmente separato;
- i figli celibi o nubili, i genitori, i fratelli e le sorelle maggiorenni permanentemente inabili al lavoro;
- il vedovo/a che non abbia contratto nuovo matrimonio e che era a carico dell'iscritto al momento del decesso;
- gli orfani, anche se titolari di quota parte della pensione di reversibilità, ancorché tale quota superi i limiti fissati dalle vigenti disposizioni per la permanenza a carico.

### Come si accede alla prestazione

La domanda, su apposito modello (modello A.S.), compilato in stampatello in ogni sua parte, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla prescritta documentazione, va inoltrata alla **sede provinciale INPS di competenza.**

Le spese sanitarie per essere ammesse devono essere state sostenute (lo ripetiamo) non oltre i dodici mesi precedenti la data della richiesta. Si precisa inoltre che le richieste di contributo, da parte di ciascun nucleo familiare, possono essere avanzate ad una distanza non inferiore a dodici mesi dall'ultima richiesta presentata. In caso di gravità si può derogare da tale norma.



## Vademecum del maestro

Alla domanda, oltre alla documentazione delle spese, devono essere allegati:

- copia ultimo cedolino dello stipendio/decreto pensione;
- copia valido documento d'identità;
- eventuali certificazioni comprovanti handicap/invalidità superiori al 66%, ove riconosciute;
- eventuale certificazione attestante malattie gravi regolarmente certificate;
- eventuale certificazione attestante la permanente inabilità al lavoro di fratelli/sorelle;
- autocertificazione attestante che il vedovo/a al momento del decesso dell'iscritto era a carico del medesimo, nel caso venga presentata ricevute di spese sostenute in loro favore.

**Attenzione:** gli interessati possono avere il modello di domanda (scaricabile, peraltro, dal sito INPDAP al quale si può accedere direttamente o tramite il sito INPS, cliccando in basso a sinistra la finestrella "integrazione INPDAP/ENPALS) rivolgendosi alle sedi del Patronato INPAS o alle nostre Segreterie provinciali.

### CONTRIBUTO AI PENSIONATI NON AUTOSUFFICIENTI

La prestazione, riservata agli iscritti ex Enam in quiescenza, consiste in un contributo economico, annuale e ripetibile, che l'Istituto concede a domanda, come integrazione al reddito dei non autosufficienti.

**Il contributo va da un minimo di € 1.550 a un massimo di € 6.200**

Viene riconosciuto anche se l'anziano non autosufficiente vive in strutture specializzate (in questo caso, però, la somma è ridotta al 50%).

#### A chi si rivolge

Possano accedere alla prestazione gli iscritti pensionati e non autosufficienti con totale e permanente inabilità lavorativa (secondo formale riconoscimento delle commissioni mediche), nei casi previsti e indicati nel modulo di domanda.

#### Come si accede alla prestazione

È possibile presentare domanda a distanza di 12 mesi una dall'altra, per tutta la vita del pensionato non autosufficiente.

La richiesta di questo contributo è alternativa a quello sanitario.

La domanda deve essere presentata alla Direzione centrale Credito e Welfare, Largo Josemaria Escrivá de Balaguer, 11 – 00142 Roma.

#### Criteri di erogazione

Il contributo varia a seconda della fascia alla quale si appartiene. Le fasce sono 4 e differenziano la misura del contributo.

L'appartenenza a una determinata fascia risulta dalle condizioni di bisogno.

#### Cosa allegare alla domanda

- Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
    - composizione del nucleo familiare;
    - situazione reddituale;
    - se il nucleo familiare è composto da altri iscritti ex Enam, allegare anche il loro cedolino di stipendio/pensione;
    - se il nucleo familiare è composto da altri familiari in condizioni di non autosufficienza, allegare anche la loro certificazione della Commissione medica, qualora abbiano una invalidità superiore al 66%;
  - copia autenticata del verbale della visita della Commissione medica incaricata dell'accertamento dell'invalidità;
  - copia di un documento di identità del richiedente e decreto di pensione.

**Attenzione:** gli interessati possono avere il modello di domanda (scaricabile, peraltro, dal sito INPDAP) rivolgendosi alle sedi del Patronato INPAS o alle nostre Segreterie provinciali.

### ASSEGNO TEMPORANEO INTEGRATIVO

Consiste in una forma di assistenza erogata ad iscritti ex Enam, o loro superstiti, privi di reddito o con un reddito complessi-

sivo familiare annuo inferiore ai massimali indicati nei punti successivi.

#### A chi si rivolge

- agli iscritti collocati a riposo per raggiunti limiti di età o dispensati dal servizio per motivi di salute, senza diritto a pensione con un reddito complessivo familiare annuo inferiore a € 10.230,00, incrementato delle eventuali maggiorazioni spettanti;
- ai superstiti già conviventi e a carico degli iscritti stessi con un reddito complessivo familiare annuo inferiore a € 8.530,00.

#### Come si accede alla prestazione

Si accede alla prestazione con domanda, redatta sull'apposito modello, presentata alla Direzione centrale Credito e Welfare, Largo Josemaria Escrivá de Balaguer, 11 – 00142 Roma.

**Attenzione:** gli interessati possono avere il modello di domanda (scaricabile, peraltro, dal sito INPDAP) rivolgendosi alle sedi del Patronato INPAS o alle nostre Segreterie provinciali.

### ASSEGNO INTEGRATIVO PER MALATTIA

Contributo erogato agli iscritti ex Enam in servizio che incorrono nella riduzione o sospensione della retribuzione per periodi di assenza, esclusivamente per ragioni di salute, iniziati non oltre i 12 mesi precedenti la data della richiesta, come previsto dal CCNL del comparto scuola.

L'assegno integrativo è concesso nelle in misura diversa a seconda sia della riduzione della retribuzione sia della appartenenza a una delle quattro fasce determinate sulla base del reddito:

- in caso di riduzione della retribuzione al 50% l'assegno è erogato in misura pari a un massimo del 40% a un minimo del 30% della retribuzione, a seconda delle fasce di reddito;
- per gli iscritti, che nella fase ulteriore della malattia, incorrono nella sospensione totale della retribuzione: l'assegno è erogato in misura pari a un massimo del 80% a un minimo del 60% della retribuzione, a seconda delle fasce di reddito.

#### A chi si rivolge

Hanno diritto alla prestazione tutti gli iscritti in servizio.

#### Come si accede alla prestazione

Gli assegni integrativi previsti dal presente articolo sono concessi a domanda da presentarsi alla Direzione centrale Credito e Welfare, Largo Josemaria Escrivá de Balaguer, 11 – 00142 Roma.

**Attenzione:** gli interessati possono avere il modello di domanda (scaricabile, peraltro, dal sito INPDAP) rivolgendosi alle sedi del Patronato INPAS o alle nostre Segreterie provinciali.

### BORSE DI STUDIO

Le borse di studio vengono concesse per la frequenza della scuola secondaria di 2° grado, corsi di istruzione post-secondari, dell'Università e di corsi di specializzazione post-laurea, nel numero e nell'importo stabiliti annualmente dal bando di concorso.

#### A chi si rivolge

Ai figli degli iscritti, agli orfani di iscritti o dei coniugi di iscritti.

#### Come si accede alla prestazione

La domanda deve essere presentata presso la sede provinciale di residenza dello studente, secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando di concorso. La relativa graduatoria nazionale, distinta per classi di concorso, è formata tenendo conto della fascia Isee di appartenenza del nucleo familiare dello studente e del suo profitto scolastico.

### ASSEGNI DI FREQUENZA

Gli assegni di frequenza sono contributi concessi annualmente, mediante bando di concorso, ai ragazzi che frequentano asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado fino alla classe seconda, corsi post-secondari e universitari. L'importo degli assegni e i criteri di assegnazione sono fissati annualmente dal bando e sono differenziati a seconda dello stato di bisogno.

#### A chi si rivolge

I benefici sono concessi agli orfani di iscritti o dei coniugi di iscritti e a categorie equiparate.



## Come si accede alla prestazione

La domanda deve essere presentata, nelle modalità e nei termini stabiliti dal bando, alla sede provinciale competente.

### CONTRIBUTI FORMATIVI PER DIVERSAMENTE ABILI

La prestazione consiste in un contributo, riservato ai figli degli iscritti ex Enam, che frequentano scuole ordinarie o speciali nonché corsi post-secondari e universitari, o altra istituzione formativa, ai quali sia stato riconosciuto un handicap. Gli importi degli assegni sono differenziati sia in base all'ordine di scuola frequentata sia alle fasce di appartenenza.

I contributi sono cumulabili con le borse di studio, ma alternativi agli assegni di frequenza e vengono, pertanto, erogati anche agli orfani portatori di handicap quando mancano le condizioni per ottenere l'assegno di frequenza.

#### A chi si rivolge

Ai figli di iscritti, agli orfani di iscritti o dei coniugi degli iscritti, ai quali è stato riconosciuto un handicap ai sensi della legge numero 104 del 1992 o di altra legge in materia, che frequentano una istituzione formativa.

## Come si accede alla prestazione

La domanda deve essere presentata, nelle modalità e nei termini stabiliti nel bando, alla sede provinciale competente.

### CONTRIBUTI PER POSTI IN CONVITTI SCELTI DALLA FAMIGLIA

Il beneficio consiste in un contributo a copertura delle spese sostenute, concesso sulla base delle condizioni di bisogno e del merito scolastico, secondo i criteri indicati nel bando di concorso.

#### A chi si rivolge

È riservato agli orfani di iscritti o dei coniugi di iscritti che frequentano la scuola secondaria di 1° e 2° grado e ai figli di iscritti che frequentano la scuola secondaria di 2° grado.

## Come si accede alla prestazione

La domanda deve essere presentata, nelle modalità e nei termini stabiliti dal bando, alla Direzione centrale Credito e Welfare, Largo Josemaria Escrivá de Balaguer, 11 - 00142 Roma.

### CONTRIBUTI SOSTITUTIVI STRAORDINARI

La prestazione, riservata esclusivamente ai figli o agli orfani di iscritti che avevano a suo tempo maturato il diritto al posto nel Convitto di Ostia Lido (Roma), consiste, appunto, nell'erogazione di contributi sostitutivi della fruizione del posto nello studentato di Ostia (Roma), ora trasformato in casa vacanza. Sono quindi contributi ad esaurimento riservati ai soli studenti che hanno a suo tempo avuto maturato il diritto.

## Come si accede alla prestazione

La domanda, compilata sull'apposito modello e nei termini previsti dal bando di concorso, deve essere presentata alla Direzione centrale Credito e Welfare, Largo Josemaria Escrivá de Balaguer, 11 - 00142 Roma.

### CONTRIBUTI STRAORDINARI

La prestazione consiste in un contributo erogato in casi eccezionali di bisogno, non configurabili fra le prestazioni ordinarie, in favore di iscritti o di superstiti di iscritti secondo criteri e modalità previsti dalle relative disposizioni allegato al modulo di domanda.

Si precisa che l'assistenza straordinaria comprende anche le linee di assistenza denominate in passato come "Assistenza iscritti" e "Assistenza al nucleo familiare".

#### A chi si rivolge

Possono accedere alla prestazione gli iscritti o loro superstiti in particolare stato di bisogno.

## Come si accede alla prestazione

Per richiedere il contributo è necessario inviare la domanda, con le modalità e nei termini previsti dal bando, alla Direzione centrale Credito e Welfare, Largo Josemaria Escrivá de Balaguer, 11 - 00142 Roma.

**Attenzione:** gli interessati possono avere il modello di domanda (scaricabile, peraltro, dal sito INPDAP) rivolgendosi alle sedi del Patronato INPAS o alle nostre Segreterie provinciali.

### ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

Contributo concesso ai superstiti degli iscritti deceduti in attività di servizio (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle maggiorenni) permanentemente inabili al lavoro e a totale carico dell'iscritto deceduto e in conformità a un documentato stato di bisogno.

#### A chi si rivolge

Possono accedere alla prestazione i superstiti di iscritti in grave stato di bisogno in seguito a eventi particolari; nell'ordine:

- coniuge superstite;
- figli minorenni;
- figli maggiorenni;
- genitori a totale carico;
- fratelli e sorelle maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e a carico dell'iscritto deceduto.

## Come si accede alla prestazione

La domanda va inoltrata alla sede provinciale competente che eroga l'assegno.

### PICCOLO PRESTITO

La prestazione consiste nella concessione di un prestito il cui importo non può eccedere quello di due mensilità dello stipendio in godimento, comprensive degli assegni a carattere continuativo e fisso. Il debito è estinguibile in ventiquattro rate mensili.

Sull'importo di ciascun prestito saranno trattenute anticipatamente:

- una quota pari all'1% dell'importo lordo del prestito per spese di amministrazione e fondo di garanzia;
- l'ammontare degli interessi al tasso annuo dell'1,50%.

La concessione di un nuovo prestito è subordinata all'estinzione di quello precedente.

Non è consentito il cumulo con piccoli prestiti concessi da altri Enti.

#### A chi si rivolge

Possono richiederlo iscritti che devono essere in attività di servizio e a non meno di due anni dal collocamento a riposo.

### Motivazioni per la richiesta

Il prestito può essere richiesto per le seguenti motivazioni:

- nascita o adozione figli;
- matrimonio proprio o dei figli;
- decesso familiari;
- malattie gravi proprie o dei familiari;
- acquisto della casa di abitazione;
- manutenzione straordinaria della casa di abitazione;
- mutuo in corso per l'acquisto dell'unica casa di proprietà;
- cure odontoiatriche proprie o dei familiari a carico;
- trasferimento di residenza;
- acquisto automobile;
- frequenza Università propria o dei figli;
- eventi straordinari (anche causati da eventi naturali: terremoti, inondazioni, ecc.) che hanno determinato al richiedente uno stato particolare di necessità.

## Come si accede alla prestazione

La domanda va inoltrata alla Direzione centrale Credito e Welfare, Largo Josemaria Escrivá de Balaguer, 11 - 00142 Roma, corredata dalla documentazione comprovante la necessità del prestito, con riferimento ad una delle motivazioni. □

Numero Verde  
800 754445

www.eurocqs.it



# Curiamo i tuoi INTERESSI

EUROCCS  
CERTIFICATA  
ISO 9001

Finanziamenti per passione

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Abbiamo stipulato con **SCUOLA SNALS** una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

IN CONVENZIONE CON



- **CESSIONE DEL QUINTO**
- **PRESTITI PENSIONATI**
- **PRESTITO CON DELEGA**
- **PRESTITI PERSONALI**

**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (CT), Cagliari, Ancona, Reggio Emilia, Frosinone, Ragusa, Bari, Como, Vicenza, Torino, Ferrara, Modena, Udine, Genova, Latina, Pomezia, Benevento, Teramo, Potenza, Varese, Foggia, Nuoro.



Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it). Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (Futuro SpA, Intesa Sanpaolo Personal Finance SpA, Unifin SpA, Fides SpA, Compass SpA, IBL Banca, Unicredit SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.